

Circolare 2008/11

Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari

Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari

Riferimento: Circ. FINMA 08/11 «Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari»
 Data: 20 novembre 2008
 Entrata in vigore: 1° gennaio 2009
 Ultima modifica: 13 settembre 2013 [le modifiche sono contrassegnate con * ed elencate alla fine del documento]
 Concordanza: sostituisce la Circ. CFB 04/3 «Obbligo di annuncio» del 19 agosto 2004
 Basi legali: LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b
 LBVM art. 1, 6 e 15 cpv. 2
 OBVM-FINMA art. 2-6

Destinatari																						
LBCR			LSA			LBVM		LICoI					LRD		Altri							
Banche	Gruppi e congl. finanziari	Altri intermediari	Assicuratori	Gruppi e congl. assicurativi	Intermediari assicurativi	Borse e operatori	Commercianti di val. mobiliari	Direzione di fondi	SICAV	Società in accomandita per ICC.	SICAF	Banche depositarie	Gestori patrimoniali di ICC	Distributori	Rappresentanti di ICC esteri	Altri intermediari	OAD	IFDS	Assoggettati OAD	Società di audit	Agenzie di rating	
						X	X															

I. Situazione iniziale e scopo	nm.	1-2
II. Campo d'applicazione	nm.	3-3b
III. Definizioni	nm.	4-6a
IV. Principi dell'obbligo di dichiarazione	nm.	7-9
V. Transazioni soggette all'obbligo di dichiarazione	nm.	10-11
VI. Eccezioni all'obbligo di dichiarazione	nm.	12-13
VII. Contenuto della dichiarazione	nm.	14
VIII. Termine di dichiarazione per membri di borsa e altri commercianti di valori mobiliari	nm.	15
IX. Ufficio delle dichiarazioni	nm.	16-17a
X. Compendio delle fattispecie più importanti	nm.	18-68
A. Azioni	nm.	18-22
B. Obbligazioni	nm.	23-29
C. Prodotti derivati	nm.	30-38
D. Diritti d'opzione	nm.	39-40
E. Investimenti collettivi di capitale	nm.	41-41b
F. Transazioni all'estero	nm.	42-45
G. Altre fattispecie rilevanti per l'obbligo di dichiarazione	nm.	46-64
H. Varie	nm.	65-68

I. Situazione iniziale e scopo

- L'art. 15 cpv. 2 della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM; RS 954.1) obbliga i commercianti di valori mobiliari a comunicare tutte le informazioni necessarie alla trasparenza dei mercati (obbligo di dichiarazione). 1*
- L'autorità di sorveglianza sulla borsa deve poter ricostruire, nell'ambito della sua attività di vigilanza, le transazioni soggette all'obbligo di dichiarazione (vedi art. 6 LBVM), onde poter informare la FINMA in caso di sospetto di violazioni della legge. 1a*
- La presente circolare precisa l'obbligo di dichiarazione secondo l'art. 15 cpv. 2 LBVM e gli art. 2-6 dell'Ordinanza della FINMA sulle borse ed il commercio di valori mobiliari (Ordinanza FINMA sulle borse, OBVM-FINMA; RS 954.193). 2

II. Campo d'applicazione

- La circolare si applica a tutti i commercianti di valori mobiliari svizzeri ed esteri (membri di borse ed altri commercianti di valori mobiliari) ai sensi dell'art. 2 lett. d LBVM e degli art. 2 e 3 dell'Ordinanza sulle borse ed il commercio di valori mobiliari (Ordinanza sulle borse, OBVM; RS 954.11). 3*
- I membri esteri non regolamentati ai sensi dell'art. 53a OBVM ammessi alla SIX Swiss Exchange e alla SIX Structured Products Exchange sono tenuti ad adempiere agli obblighi di dichiarazione legali e sono altresì soggetti alla presente circolare a tale riguardo. 3a*
- Le disposizioni e definizioni dell'OBVM-FINMA e della circolare sono eventualmente prioritarie rispetto a quelle del «Règlement de l'Instance pour les déclarations concernant l'accomplissement des obligations légales de déclarer par les négociants en valeurs mobilières» (Regolamento dell'ufficio delle dichiarazioni per l'adempimento degli obblighi di dichiarazione legali da parte dei commercianti di valori mobiliari, in seguito «Regolamento dell'ufficio delle dichiarazioni») in virtù dell'art. 6 cpv. 4 OBVM-FINMA. Per l'interpretazione del Regolamento dell'ufficio delle dichiarazioni è in primo luogo determinante il tenore delle disposizioni dell'OBVM-FINMA e secondariamente il tenore della presente circolare. 3b*

III. Definizioni

- Transazioni:** 4*
- contratti conclusi in borsa e fuori borsa (nel libro degli ordini di una borsa svizzera e fuori da quest'ultimo) da parte di commercianti di valori mobiliari ammessi al negozio presso una borsa svizzera e/o presso un'organizzazione analoga a una borsa (in seguito: borsa svizzera).
- Membri di una borsa:** 5*
- commercianti di valori mobiliari svizzeri ed esteri in possesso di un'autorizzazione secondo l'art. 10 LBVM (in particolare succursali di commercianti esteri secondo l'art. 41 OBVM e

commercianti esteri con accesso remoto [*remote member*] ai sensi degli art. 53 e 53a OBVM), che sono ammessi al negozio presso una borsa svizzera, agiscono in nome proprio sul mercato e sono controparte delle transazioni.

Valori mobiliari ammessi al negozio:

6*

tutti i valori mobiliari svizzeri ed esteri ammessi al negozio in una borsa svizzera. (Per la definizione di «valore mobiliare» vedi l'art. 2 lett. a LBVM, art. 4 e 5 OBVM).

Valori mobiliari svizzeri ed esteri:

6a*

Valori mobiliari svizzeri

Valori mobiliari emessi da una società con sede in Svizzera o la cui quotazione principale o secondaria ha luogo in Svizzera.

Valori mobiliari esteri

Valori mobiliari emessi da una società con sede al di fuori della Svizzera o la cui quotazione principale non ha luogo in Svizzera.

Si configurano le seguenti possibilità:

Sede in Svizzera	Quotazione principale in Svizzera	Quotazione secondaria in Svizzera	Classificazione
sì	no	no	valori esteri
sì	no	sì	valori svizzeri
sì	sì	sì	valori svizzeri
no	sì	no	valori svizzeri
no	no	sì	valori esteri
no	no	no	valori esteri

IV. Principi dell'obbligo di dichiarazione

Ogni commerciante di valori mobiliari autorizzato dalla FINMA è soggetto all'obbligo di dichiarazione. Secondo l'art. 53 cpv. 3 e l'art. 53a cpv. 4 OBVM e contrariis l'obbligo di dichiarazione si applica anche ai *remote member* (cfr. nm. 5) L'obbligo di dichiarazione inizia con il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 LBVM e cessa con il venir meno della stessa.

7*

Soggiace all'obbligo di dichiarazione ogni singola transazione di un commerciante di valori mobiliari intervenuto nella catena delle transazioni (trasmissioni degli ordini), dalla creazione,

8*

alla trasmissione degli ordini, all'esecuzione in borsa e fuori borsa (ad es. cliente → commerciante di valori mobiliari 1 → commerciante di valori mobiliari 2 → borsa).

Devono essere dichiarate anche le esecuzioni interne di ordini dei clienti (cfr. nm. 62). 8a*

Secondo l'art. 2 cpv. 1 OBVM-FINMA i commercianti di valori mobiliari devono di principio dichiarare tutte le proprie transazioni, effettuate in borsa o fuori borsa, in valori mobiliari svizzeri o esteri, ammessi al negozio presso una borsa svizzera. 9

V. Transazioni soggette all'obbligo di dichiarazione

I commercianti di valori mobiliari devono dichiarare tutte le transazioni in valori mobiliari, ammessi al negozio in una borsa svizzera, effettuate in borsa e fuori borsa (vedi art. 2 cpv. 1 OBVM-FINMA). Le transazioni effettuate tramite la borsa da membri della borsa sono considerate come dichiarate. 10*

Sono in particolare da dichiarare (art. 2 cpv. 2 OBVM-FINMA): 10a*

a. tutte le transazioni in borsa e fuori borsa effettuate in Svizzera in valori mobiliari svizzeri ed esteri ammessi al negozio in una borsa svizzera; 10b*

b. tutte le transazioni in borsa e fuori borsa effettuate all'estero in valori mobiliari svizzeri ed esteri ammessi al negozio in una borsa svizzera. 10c*

L'obbligo di dichiarazione si applica tanto alle operazioni per conto proprio quanto alle operazioni per conto di clienti (vedi art. 2 cpv. 3 OBVM-FINMA). 11

VI. Eccezioni all'obbligo di dichiarazione

Le seguenti transazioni non devono essere dichiarate dal commerciante di valori mobiliari secondo l'art. 3 OBVM-FINMA. 12*

a. Le transazioni all'estero su valori mobiliari esteri ammessi al negozio in una borsa svizzera, sempre che siano effettuate in una borsa estera riconosciuta dalla Svizzera; 12a*

b. Le transazioni all'estero su valori mobiliari ammessi al negozio in una borsa svizzera, sempre che siano effettuate dalla succursale di un commerciante di valori mobiliari svizzero, che è autorizzata al negozio da un'autorità di vigilanza estera ed è ivi soggetta all'obbligo di tenere un giornale o di dichiarazione; 12b*

c. Le transazioni effettuate su valori mobiliari non ammessi al negozio in una borsa svizzera. 12c*

Inoltre non devono essere dichiarate le transazioni su valori mobiliari svizzeri effettuate da un *remote member* all'estero, nella misura in cui il diritto nazionale cui è soggetto preveda obblighi di dichiarazione equivalenti e la FINMA disponga delle informazioni tramite 12d*

l'assistenza amministrativa.

La lista delle borse estere riconosciute ai sensi dell'art. 3 lett. a OBVM-FINMA può essere consultata sul sito internet della FINMA¹. 13*

VII. Contenuto della dichiarazione

Il contenuto della dichiarazione è definito nell'art. 4 OBVM-FINMA e viene regolamentato nella presente circolare, nel Regolamento dell'ufficio delle dichiarazioni della SIX Swiss Exchange e nella guida relativa all'obbligo di dichiarazione e di versamento degli emolumenti («Wegleitung betreffend Melde- und Gebührenpflicht») della BX Berne Exchange. 14*

VIII. Termine di dichiarazione per membri di borsa e altri commercianti di valori mobiliari

I termini per le dichiarazioni sono fissati in base ai regolamenti delle varie borse svizzere (cfr. art. 5 OBVM-FINMA). 15*

IX. Ufficio delle dichiarazioni

Le borse svizzere istituiscono un ufficio delle dichiarazioni che funga da ufficio di contatto per queste ultime. Conformemente all'art. 6 OBVM-FINMA l'ufficio delle dichiarazioni emana un regolamento. 16*

L'ufficio centrale delle dichiarazioni per i valori mobiliari ammessi al negozio presso SIX Swiss Exchange, SIX Structured Products Exchange e Eurex Zurigo è la SIX Swiss Exchange. Le transazioni su valori mobiliari negoziati alla BX Berne eXchange devono essere dichiarati alla BX Berne eXchange. 17*

I *remote member* devono dichiarare le transazioni effettuate al di fuori della borsa all'ufficio delle dichiarazioni della borsa o a un ufficio delle dichiarazioni estero riconosciuto dalla borsa (Trade Data Monitor – TDM) (cfr. però nm. 12d). 17a*

¹ www.finma.ch > istituti > istituti autorizzati

X. Compendio delle fattispecie più importanti *

<i>Fattispecie *</i>	<i>Obbligo di dichiarazione*</i>	<i>Commento</i>
----------------------	----------------------------------	-----------------

A. Azioni

- Riacquisto di azioni proprie	Sì	Le transazioni relative al riacquisto di azioni proprie devono essere dichiarate.	18
- Attribuzione di azioni proprie (e del gruppo) a collaboratori	No	Il trasferimento interno (attribuzione) di azioni proprie (o del gruppo) ai collaboratori non soggiace all'obbligo di dichiarazione.	19
- Esercizio di azioni privilegiate convertibili	No	L'esercizio da parte degli azionisti del diritto di convertire le proprie azioni privilegiate in azioni ordinarie non rientra nella definizione di commercio di valori mobiliari ai sensi della Legge sulle borse (vedi art. 2 lett. d LBVM) e quindi non soggiace all'obbligo di dichiarazione.	20
- Emissione di azioni gratuite (incl. dividendo in azioni)	No	L'emissione di azioni gratuite rientra nell'ambito del mercato primario e quindi non soggiace all'obbligo di dichiarazione.	21
(abrogato)			22*

B. Obbligazioni

- Rimborso di obbligazioni alla scadenza e prima della scadenza	No	Il rimborso di obbligazioni non è una transazione in valori mobiliari ai sensi della Legge sulle borse.	23
- Riacquisto di obbligazioni	Sì	Il riacquisto di obbligazioni ammesse al negozio presso una borsa svizzera è una transazione in valori mobiliari ai sensi della Legge sulle borse.	24

Fattispecie *	Obbligo di dichiarazione*	Commento	
- Prestiti in sofferenza	Sì	Nonostante gli interessi arretrati dell'emittente, i prestiti sono sempre considerati come ammessi al negozio e quindi soggiacciono all'obbligo di dichiarazione.	25
- Commercio di prestiti dequotati	Sì	I prestiti dequotati ai sensi del «Règlement concernant le négoce des emprunts décotés à la SIX Swiss Exchange» (Regolamento concernente il negozio di prestiti dequotati alla SIX Swiss Exchange) continuano a essere considerati come ammessi al negozio e quindi soggiacciono all'obbligo di dichiarazione.	26
- Commercio di prestiti internazionali ammessi al negozio presso la SIX Swiss Exchange	No	La pubblicazione di informazioni relative ai corsi dei prestiti internazionali negoziati e al loro volume, prevista dall'art. 13 del «Règlement concernant l'admission au négoce des emprunts internationaux à la SIX Swiss Exchange» (Regolamento concernente l'ammissione al negozio di prestiti internazionali alla SIX Swiss Exchange), assicura la trasparenza richiesta per questo segmento dall'art. 15 cpv. 2 LBVM. Gli <i>eurobond</i> denominati in CHF non sono considerati prestiti internazionali.	27*
- Scissione di prestiti a opzione in certificato d'opzione e prestito	No	La scissione in sé, che comporta l'annullamento contabile del prestito a opzione, la registrazione contabile del certificato d'opzione e, separatamente, del prestito, non deve essere dichiarata.	28
- Esercizio di diritti di conversione e certificati d'opzione	No	L'esercizio di diritti di conversione (prestiti convertibili, <i>convertible</i>) e certificati d'opzione (prestiti a opzione) non rientra nella definizione di commercio di valori mobiliari ai sensi della Legge sulle borse (vedi art. 2 lett. d LBVM) e quindi non soggiace all'obbligo di dichiarazione.	29

C. Prodotti derivati

- Commercio di derivati standardizzati Eurex (opzioni e futures)	Sì	Tutti i contratti d'opzione e di <i>futures</i> negoziati all'Eurex sono considerati valori mobiliari svizzeri ammessi al negozio presso una borsa svizzera (Eurex Zurigo) e soggiacciono all'obbligo di dichiarazione. Questo obbligo è considerato rispettato, quando sono utilizzati il sistema di negoziazione Eurex o le funzionalità OTC-Trade-Entry.	30*
---	----	---	-----

Fattispecie *	Obbligo di dichiarazione*	Commento	
- Commercio di <i>warrant</i> e prodotti strutturati	Sì	I <i>warrant</i> e i prodotti strutturati ammessi al negozio presso una borsa svizzera sono considerati valori mobiliari svizzeri e soggiacciono all'obbligo di dichiarazione. Per i membri di borsa questo obbligo è considerato rispettato, quando è utilizzato il sistema di negoziazione della borsa in questione. L'obbligo di dichiarazione incombe anche agli altri commercianti di valori mobiliari svizzeri.	31*
- Attribuzione di opzioni (<i>warrant</i>) ai collaboratori	No	Il trasferimento interno (attribuzione) di opzioni ai collaboratori non soggiace all'obbligo di dichiarazione.	32
- Commercio di <i>exchange traded product</i> (ETP)	Sì	Tutti gli ETP (termine ombrello che comprende <i>exchange traded commodities</i> ETC e <i>exchange traded note</i> ETN collateralizzate) negoziati alla SIX Swiss Exchange sono considerati valori mobiliari ai sensi dell'art. 2 lett. a LBVM e soggiacciono all'obbligo di dichiarazione.	32a*
- Commercio di opzioni OTC	No	Il negozio di opzioni OTC non soggiace all'obbligo di dichiarazione, perché non si tratta di valori mobiliari ai sensi dell'art. 2 lett. a LBVM in combinato disposto con gli art. 4 e 5 OBVM. Nel mercato OTC sono negoziati valori mobiliari non ammessi al negozio presso una borsa svizzera (ad es. opzioni OTC di commercianti di valori mobiliari oppure opzioni OTC bilaterali).	33
- Attribuzione di opzioni OTC ai collaboratori	No	Il trasferimento interno (attribuzione) di opzioni OTC a collaboratori o una successiva vendita delle rispettive opzioni OTC da parte dei collaboratori non soggiacciono all'obbligo di dichiarazione (vedi nm. 33).	34
- Esercizio e attribuzione di opzioni standardizzate Eurex	No	L'esercizio (<i>exercise</i>) e l'attribuzione (<i>assignment</i>) di contratti d'opzione ammessi al negozio presso l'Eurex non rientrano nella definizione di commercio di valori mobiliari ai sensi della Legge sulle borse (vedi art. 2 lett. d LBVM) e quindi non soggiacciono all'obbligo di dichiarazione.	35
- Esercizio di <i>warrant</i> e prodotti strutturati	No	L'esercizio dei diritti derivanti da <i>warrant</i> e prodotti strutturati ammessi al negozio presso una borsa svizzera e gli obblighi, che ne conseguono, non rientrano nella definizione di commercio di valori mobiliari ai sensi della Legge sulle borse (vedi art. 2 lett. d LBVM) e quindi non soggiacciono all'obbligo di dichiarazione.	36

Fattispecie *	Obbligo di dichiarazione*	Commento	
- Esercizio di opzioni OTC	No	L'esercizio di opzioni OTC su valori mobiliari ammessi al negozio presso una borsa svizzera e gli obblighi che ne conseguono non rientrano nella definizione di commercio di valori mobiliari ai sensi della Legge sulle borse (vedi art. 2 lett. d LBVM) e quindi non soggiacciono all'obbligo di dichiarazione.	37*
- Emissione di opzioni gratuite	No	L'emissione di azioni gratuite (incl. le opzioni attribuite agli azionisti) appartiene all'area del mercato primario e quindi non soggiace all'obbligo di dichiarazione.	38

D. Diritti d'opzione

- Commercio di diritti d'opzione	Sì	I diritti d'opzione sono valori mobiliari ai sensi della Legge sulle borse e quindi soggiacciono all'obbligo di dichiarazione. Le compensazioni interne di acquisti e vendite devono essere oggetto di una sola dichiarazione in blocco. Per i membri di borsa questo obbligo è considerato rispettato, quando è utilizzato il sistema di negoziazione della borsa in questione. L'obbligo di dichiarazione incombe anche agli altri commercianti di valori mobiliari svizzeri.	39
- Esercizio di diritti d'opzione	No	L'esercizio di diritti d'opzione ammessi al negozio presso una borsa svizzera non rientra nella definizione di commercio di valori mobiliari ai sensi della Legge sulle borse (vedi art. 2 lett. d LBVM) e quindi non soggiace all'obbligo di dichiarazione.	40

E. Investimenti collettivi di capitale

- Emissione e riscatto di quote di fondi d'investimento	No	L'emissione e il riscatto delle quote di un fondo d'investimento avvengono tramite la banca depositaria sul mercato primario. Non rientrano dunque nella definizione di commercio di valori mobiliari ai sensi della Legge sulle borse (vedi art. 2 lett. d LBVM) e quindi non soggiacciono all'obbligo di dichiarazione.	41
--	----	---	----

Fattispecie *	Obbligo di dichiarazione*	Commento	
- Creation e redemption di exchange traded fund (ETF) dal punto di vista dell'emittente: a. emissione e riscatto di quote di ETF b. accettazione e restituzione del paniere di azioni	No Sì	La creazione ed emissione (<i>creation</i>) di quote di ETF da parte di emittenti ETF è una transazione sul mercato primario e non soggiace all'obbligo di dichiarazione. Il riscatto di quote di ETF da parte di emittenti ETF (<i>redemption</i>) è (analogamente all'emissione) da considerare una transazione sul mercato primario e non comporta quindi un obbligo di dichiarazione. L'accettazione e la restituzione del paniere di azioni comporta sia per la <i>creation</i> sia per la <i>redemption</i> un obbligo di dichiarazione da parte dell'emittente ETF. Non si tratta di una operazione di scambio, bensì di commercio di valori mobiliari (atto di disposizione).	41a*
- Creation e redemption di ETF dal punto di vista del market maker: a. emissione e riscatto di quote di ETF b. accettazione e restituzione del paniere di azioni	No Sì	L'accettazione e la restituzione di ETF nel quadro del processo <i>creation/redemption</i> non comporta un obbligo di dichiarazione da parte del <i>market maker</i> . Il trasferimento e il riscatto del paniere di azioni comporta per il <i>market maker</i> un obbligo di dichiarazione sia per la <i>creation</i> sia per la <i>redemption</i> . Non si tratta di una operazione di scambio, bensì di commercio di valori mobiliari (atto di disposizione).	41b*

F. Transazioni all'estero

- Transazioni all'estero (presso una borsa estera riconosciuta dalla Svizzera, vedi nm. 12a) in valori mobiliari esteri, ammessi al negozio presso una borsa svizzera, da parte di commercianti di valori mobiliari (incl. <i>remote member</i>, vedi nm. 7)	No	Eccezione secondo l'art. 3 lett. a OBVM-FINMA (applicabile alle transazioni in borsa e fuori borsa), indipendentemente dalla valuta (vedi nm. 12). L'eccezione fondata sull'art. 3 lett. a OBVM-FINMA mira, tra l'altro, a evitare doppie dichiarazioni.	42*
---	----	--	-----

Fattispecie *	Obbligo di dichiarazione*	Commento	
- Transazioni all'estero in valori mobiliari svizzeri, ammessi al negozio presso una borsa svizzera, da parte di commercianti di valori mobiliari	Sì	In questo caso sussiste di principio un obbligo di dichiarazione per i valori mobiliari svizzeri. Tale obbligo sussiste per tutti i valori mobiliari svizzeri, indipendentemente dalla valuta in cui sono denominati (franchi svizzeri o valute estere). La dichiarazione della quotazione deve essere effettuata in tutti i casi in franchi svizzeri.	43*
- Transazioni all'estero in valori mobiliari svizzeri, ammessi al negozio presso una borsa svizzera, da parte di <i>remote member</i>, nella misura in cui il diritto nazionale cui sono soggetti preveda obblighi di dichiarazioni equivalenti (cfr. nm. 12d)	No	Nel caso in cui non sussista un obbligo di dichiarazione analogo secondo il diritto nazionale, la borsa deve prevedere nei suoi regolamenti un obbligo di dichiarazione per le transazioni all'estero in valori mobiliari svizzeri di membri esteri che deve essere adempiuto presso l'ufficio delle dichiarazioni, una borsa estera o un Trade Data Monitor (TDM) riconosciuto dalla borsa. Le informazioni devono inoltre essere messe a disposizione della FINMA tramite l'assistenza amministrativa.	43a*
- Transazioni all'estero in valori mobiliari svizzeri, ammessi al negozio presso una borsa svizzera, effettuate da una succursale estera di un commerciante di valori mobiliari svizzero	No	Eccezione secondo l'art. 3 lett. b OBVM-FINMA (vedi nm. 12b). A condizione che la succursale all'estero sia vigilata e ivi soggetta a un obbligo di dichiarazione. Invece, se la succursale estera non è soggetta a vigilanza, sussiste l'obbligo di dichiarazione per le transazioni in Svizzera e il suo adempimento incombe alla sede. Gli ordini della sede svizzera, che sono inoltrati alla succursale estera ed eseguiti, sottostanno invece al regolare obbligo di dichiarazione della sede (trasmissione degli ordini).	44*

Fattispecie *	Obbligo di dichiarazione*	Commento	
- Transazioni all'estero in valori mobiliari svizzeri, ammessi al negozio presso una borsa svizzera, effettuate da una filiale estera di un commerciante di valori mobiliari svizzero	No	La filiale estera non soggiace di principio alla giurisdizione e alla vigilanza della FINMA. Gli ordini eseguiti all'estero tramite la filiale non sono pertanto soggetti all'obbligo di dichiarazione secondo la LBVM. Per contro, la casa madre deve dichiarare secondo la LBVM gli ordini inoltrati alla filiale estera per l'esecuzione che risultano in una transazione.	44a*
- Transazioni in American Depository Receipts (ADR)	No	ADRs sono valori mobiliari (denominati in dollari e corrispondenti per lo più a frazioni di azioni), formalmente non identici ai rispettivi valori mobiliari svizzeri. Per questo motivo gli ADR non sono ammessi al negozio presso una borsa svizzera (vedi nm. 6) e quindi non soggiacciono all'obbligo di dichiarazione.	45

G. Altre fattispecie rilevanti per l'obbligo di dichiarazione

- Prestito titoli (SLB)	No	Il prestito titoli non è un elemento fondamentale dell'attività di un commerciante di valori mobiliari secondo la definizione nella Legge sulle borse (vedi art. 2 lett. d LBVM).	46
- Repurchase Agreements, incl. Eurex Repos	No	Le operazioni pronti contro termine (repo) sono pure operazioni di finanziamento. I contratti negoziati sulla piattaforma Eurex Repo non costituiscono valori mobiliari ai sensi dell'art. 2 lett. a LBVM.	47
- Combinazione di operazioni a contanti e a termine (<i>futures</i>) in valori mobiliari	Sì	Si tratta di due transazioni che devono essere dichiarate due volte, l'operazione a termine deve essere dichiarata ugualmente il giorno della transazione (momento dell'impegno).	48*
- Ordini globali	Sì	Gli ordini globali devono essere eseguiti a titolo di transazioni di clienti (agente) e sottostanno all'obbligo di dichiarazione. Le singole attribuzioni ai clienti (interne) non devono essere dichiarate.	49

Fattispecie *	Obbligo di dichiarazione*	Commento	
- Ordini VWAP (Volume Weighted Average Price)	Sì	Ai sensi dell'art. 4 OBVM-FINMA le operazioni di copertura per l'esecuzione di ordini VWAP devono essere dichiarate a titolo di transazioni di clienti (agente). Gli ordini VWAP sono ordini del cliente, per i quali il prezzo è garantito dal commerciante di valori mobiliari.	50
- Ordini al meglio d'interesse («IW-Aufträge»)	Sì	Ai sensi dell'art. 4 OBVM-FINMA gli ordini al meglio d'interesse devono essere eseguiti a titolo di transazioni di clienti (agente) e sottostanno all'obbligo di dichiarazione. Gli ordini al meglio d'interesse devono essere eseguiti separatamente dalla negoziazione nostro.	51
- Transazioni nel mercato grigio (ad es. azioni, warrant, prestiti)	No	Conformemente allo scopo di protezione della Legge sulle borse e delle sue ordinanze di applicazione, anche le cosiddette operazioni di mercato grigio sono considerate transazioni sul mercato secondario (vedi circolare FINMA 08/4 «Giornale dei valori mobiliari», nm. 22). Di principio, la dichiarazione secondo l'art. 15 cpv. 2 LBVM è obbligatoria a partire dal primo giorno di negoziazione. Per il periodo che comprende il giorno dell'annuncio pubblico e il lancio fino al primo giorno di negoziazione (mercato grigio) non sussiste obbligo di dichiarazione.	52*
- Secondary Offering	Sì	Se i valori mobiliari sono ricollocati direttamente presso la clientela senza attivazione di un conto nostro, per ogni transazione del cliente deve essere effettuata una dichiarazione. Se i valori mobiliari sono prima ripresi sul conto nostro del commerciante di valori mobiliari e solo in un secondo momento ricollocati presso la clientela, deve essere effettuata una doppia dichiarazione: 1. al momento della ripresa sul conto nostro, 2. al momento del ricollocamento presso i clienti o terzi (dichiarazione singola per ogni transazione del cliente).	53
- Transazioni fuori borsa durante le interruzioni delle contrattazioni	Sì	Le transazioni fuori borsa soggiacciono all'obbligo di dichiarazione indipendentemente dalle interruzioni delle contrattazioni.	54*
- Transazioni fuori borsa effettuate durante la sospensione delle contrattazioni	Sì	I valori mobiliari sono considerati quotati in borsa fino alla dequotazione. Le transazioni fuori borsa in valori mobiliari il cui negozio è stato sospeso devono essere dichiarate durante il periodo di sospensione.	54a*

Fattispecie *	Obbligo di dichiarazione*	Commento	
- Scambio di American Depository Receipts (ADRs) con valori mobiliari svizzeri	No	In occasione dello scambio di ADRs con valori mobiliari svizzeri gli aventi diritto economico non cambiano.	55
- Transazioni in valori mobiliari provvisoriamente ammessi al negozio	Sì	I valori mobiliari provvisoriamente ammessi al negozio sono considerati come quelli ammessi al negozio (vedi nm. 6).	56
- Transazioni avviate da rappresentanti di commercianti di valori mobiliari esteri in Svizzera	Sì	L'obbligo di dichiarazione incombe alla rappresentanza in Svizzera o al commerciante di valori mobiliari estero.	57
- Transazioni di succursali di commercianti di valori mobiliari esteri in Svizzera	Sì	L'obbligo di dichiarazione incombe alla succursale del commerciante di valori mobiliari estero.	58
- Transazioni tra persone fisiche e/o giuridiche non aventi status di commercianti di valori mobiliari	No		59*
- Transazioni tra persone fisiche e/o giuridiche non aventi status di commercianti di valori mobiliari, nelle quali un commerciante agisce in qualità di puro intermediario	Sì	Se un commerciante di valori mobiliari interviene come intermediario in una transazione tra due persone non regolamentate (il commerciante non agisce come controparte né dal lato dell'acquisto né da quello della vendita), deve dichiarare la transazione una volta.	59a*

Fattispecie *	Obbligo di dichiarazione*	Commento	
- Intermediazione di valori mobiliari tra clienti, in cui il commerciante intermediario acquista la posizione di un cliente e la rivende a un altro cliente	Sì	In questo caso il commerciante di valori mobiliari effettua due transazioni (acquisto e vendita) e deve quindi dichiararle entrambe.	59b*
- Transazioni effettuate da gestori patrimoniali indipendenti con status di commercianti di valori mobiliari	Sì	Un commerciante di valori mobiliari autorizzato che esercita l'attività di gestore patrimoniale indipendente, soggiace all'obbligo di dichiarazione.	60
- Ordini diretti di clienti di una terza banca a membri di borsa	Sì	A seconda del tipo di transazione il membro di borsa effettua la dichiarazione direttamente (in borsa) oppure per mezzo della corrispondente funzionalità fuori borsa. Il commerciante di valori mobiliari, che tiene il conto e il deposito titoli, è ugualmente soggetto all'obbligo di dichiarazione (vedi nm. 7-9, 67).	61*
- Esecuzione interna di ordini della clientela	Sì	Le transazioni fuori borsa, che risultano dall'esecuzione interna di ordini della clientela concernenti valori mobiliari ammessi al negozio presso una borsa svizzera, soggiacciono all'obbligo di dichiarazione.	62*
- Ordini di società del gruppo	Sì	Le transazioni in borsa e fuori borsa derivanti da ordini di altre società del gruppo (ad es. casa madre o filiale) devono essere segnalate come transazioni della clientela (agente).	63
- Raggruppamento di commercianti di valori mobiliari (scambio di azioni, liquidazione in contanti di frazioni)	No	Se diversi commercianti di valori mobiliari procedono a un raggruppamento attraverso uno scambio di azioni, non esiste obbligo di dichiarazione per le azioni scambiate. La liquidazione in contanti delle frazioni rimanenti dallo scambio di azioni non soggiace all'obbligo di dichiarazione.	64

<i>Fattispecie *</i>	<i>Obbligo di dichiarazione*</i>	<i>Commento</i>
----------------------	----------------------------------	-----------------

H. Varie

- Obbligo di dichiarazione / obbligo di tenere un giornale		Gli obblighi relativi alla tenuta del giornale di cui all'art. 15 cpv. 1 LBVM in combinato disposto con l'art. 1 OBVM-FINMA devono essere rispettati dal commerciante di valori mobiliari indipendentemente dall'obbligo di dichiarazione; tali obblighi sono più ampi, in quanto i valori mobiliari non ammessi al negozio presso una borsa svizzera devono essere ugualmente considerati nel giornale (vedi Circ. FINMA 08/4 «Giornale di valori mobiliari»).	65
- Verifica della correttezza delle transazioni dichiarate		La responsabilità per il contenuto della dichiarazione, per il rispetto dei termini e per l'ossequio delle disposizioni legali incombe al commerciante di valori mobiliari. Le società di audit verificano il rispetto dell'obbligo di dichiarazione secondo le disposizioni della Circ. FINMA 13/3 «Attività di audit».	66*
- Delega o esternalizzazione (outsourcing) dell'obbligo di dichiarazione		L'obbligo di dichiarazione di un commerciante di valori mobiliari può essere delegato o esternalizzato a un altro commerciante di valori mobiliari. Se l'altro commerciante è incaricato nello stesso tempo dell'inoltro di operazioni su valori mobiliari per il commerciante da cui ha ricevuto la delega o l'esternalizzazione, questi deve effettuare per ogni operazione due dichiarazioni, una per sé e una per il mandante.	67*
- Dichiarazione del corso		<p>Per adempiere all'obbligo di dichiarazione deve essere indicato di principio il corso effettivamente raggiunto in borsa o fuori borsa nel mercato.</p> <p>Operazioni nette: nel caso in cui nel prezzo conteggiato al cliente siano compresi eventuali elementi di spesa, deve essere dichiarato come corso l'importo al netto di tali elementi di spesa e commissioni (cosiddetta operazione netta). Se un commerciante di valori mobiliari opera l'intermediazione di un ordine fra due clienti in qualità di commissionario, può calcolare e dichiarare il corso medio, nella misura in cui entrambi i clienti versino lo stesso importo di spese e commissioni. Altrimenti, per il calcolo del corso da dichiarare, devono essere dedotte le spese/commissioni specifiche dei clienti. Base iniziale per il calcolo sono entrambi i corsi netti.</p>	68*

Elenco delle modifiche



Questa circolare è modificata come segue:

Modifiche del 9 settembre 2011 entrate in vigore il 1° novembre 2011.

nuovi nm.	1a, 3a, 3b, 6a, 8a, 10a – 10c, 12a – 12d, 17a, 32a, 41a, 41b, 43a, 44a, 54a, 59a, 59b
nm. modificati	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 27, 30, 31, 37, 42, 43, 44, 48, 52, 54, 59, 61, 62, 67, 68
nm. abrogato	22
altre modifiche	«transazione di borsa» è stato sostituito nel titolo della circolare da «operazione su valori mobiliari» nuovo titolo prima dei nm. 18 e nm. 65 modifica del titolo prima dei nm. 41 e nm. 46

Modifica del 6 dicembre 2012 entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

nm. modificato	66
----------------	----

Modifiche del 13 settembre 2013 entrate in vigore il 1° ottobre 2013.

nm. modificati	17, 17a
----------------	---------

Il 1° gennaio 2014, Scoach Schweiz è stato sostituito da SIX Structured Products Exchange.